

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato

E

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PREMESSO CHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca norme in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 istituisce la banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 marzo 2010, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS) è stato individuato quale struttura responsabile della BDAP di cui all'articolo 13 della legge 196/2009;
- l'articolo 30, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, prevede la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 disciplina l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 196/2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 disciplina l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 229/2011, subordina l'erogazione di finanziamenti pubblici in favore delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, all'effettiva comunicazione dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale, previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo n. 229/2011;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 229/2011, dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti, tra l'altro, a garantire che, nell'ambito dei sistemi gestionali, l'opera pubblica sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (di seguito CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 229/2011 prevede che, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, viene definito il dettaglio delle informazioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 229/2011, dispone che l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i dati già trasmessi all'AVCP ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. Tali dati dunque saranno resi disponibili alla BDAP;
- l'articolo 7, del decreto legislativo n. 229/2011, prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP;
- il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2013, attuativo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 229/2011, ed il relativo Allegato A definiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, nonché le informazioni che da questi devono essere rese disponibili alla BDAP;
- l'articolo 11 della legge n. 3/2003, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, ed amplia l'ambito delle competenze e i poteri dell'AVCP;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, reca norme regolamentari di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- l'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 dettaglia la tipologia di informazioni oggetto di comunicazione in relazione alle quali l'AVCP ha avviato già dal 2007 la raccolta dei dati sul ciclo di vita dell'appalto;
- l'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il CIG attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003, il CUP;
- l'articolo 62 bis, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, così come modificato dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 235/2010, istituisce la BDNCP presso l'AVCP;
- il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012, prevede la riduzione della soglia minima delle comunicazioni ad AVCP ex art.7, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 al valore di 50.000 euro;
- l'articolo 33 ter, comma 1 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'AVCP, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP);
- la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012 prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni dati per ridurre le possibilità di errore;
- la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al CIG ed al CUP, nonché sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie;
- i Comunicati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011 e del 29 aprile 2013, definiscono le modalità di trasmissione dei diversi set di dati in base tra l'altro agli importi, ai settori e alle fattispecie contrattuali, nonché il Comunicato AVCP del 16 maggio 2013 definisce le modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

CONSIDERATO

- l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, che prevede la stipula di apposite convenzioni finalizzate a favorire il collegamento, tra gli altri, con i sistemi informatici della RGS;
- lo scopo di attuare le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229/2011 per la verifica dell'utilizzazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere pubbliche e dei relativi tempi di attuazione;
- lo scopo di garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle opere pubbliche anche attraverso l'armonizzazione delle modalità di invio dei dati, stante la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le Amministrazioni pubbliche, risulta necessario giungere ad uno scambio di informazioni, per la parte di competenza, tra RGS e l'AVCP;
- lo scopo di riduzione degli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, in un'ottica di efficienza, competitività, semplificazione e di eliminazione nella duplicazione delle richieste di adempimenti.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 2 agosto 2013

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in persona del dott. DANIELE FRANCO, Ragioniere Generale dello Stato

E

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella persona della dott.ssa DANIELA GALLI, Segretario Generale

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS e l'AVCP concordano sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al collegamento dei propri sistemi

- informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG.
2. Il presente Protocollo si applica per le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21/02/2012, nonché per quelle avviate successivamente a detta data.
 3. Le Parti concordano l'eventuale estensione di tale periodo.

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. La trasmissione dei dati di cui al comma 1, avviene secondo modalità di colloquio informatico che le Parti si impegnano a definire in un apposito Allegato 2, quale Allegato Tecnico.
2. A partire dalla data indicata nell'allegato tecnico di cui al comma 1, l'AVCP trasmette alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG. Tali dati sono identificati all'interno dell'Allegato 1 del presente Protocollo.
3. In via transitoria, nelle more della definizione dell'allegato tecnico di cui al precedente comma 1, le parti si impegnano a scambiare le informazioni in reciproco possesso su un insieme di interventi pilota utilizzando un tracciato di scambio provvisorio.
4. Riguardo alla concessione del CIG, AVCP si attiene a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 229/2011 all'art. 1, comma 1, lett. d).
5. RGS rende fruibili ad AVCP il complesso delle informazioni della BDAP relative alle opere pubbliche.
6. Ciascuna amministrazione firmataria mantiene l'esclusiva e l'autonoma competenza nella gestione e modifica del proprio sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e si impegna a comunicare all'altra eventuali cambiamenti al fine di agevolare l'aggiornamento del collegamento.
7. I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività legate al presente Protocollo avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
8. Al fine di risolvere eventuali problematiche e per ogni ulteriore questione che necessiti di coordinamento è istituito un apposito tavolo tecnico tra le Parti, composto da tre componenti AVCP e tre componenti RGS.

ART. 4 – APPROVAZIONE, DURATA E MODIFICHE

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto per approvazione dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. Il presente Protocollo ha una durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente.
3. Il presente Protocollo è modificabile sulla base di successive intese tra le Parti.
4. Eventuali modifiche dell'Allegato 1 sono concordate tramite scambio di lettere tra gli uffici interessati.
5. All'attuazione del presente Protocollo ciascuna Amministrazione provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

MEF

Ragioniere Generale dello Stato

Dott. Daniele Franco

AVCP

Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Galli